

**CONV 654/03**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

del:	Segretariato
alla:	Convenzione
Oggetto:	<b>"Circolo di discussione" sulle risorse proprie</b>

---

Si acclude per i membri della Convenzione lo schema dei lavori del "circolo di discussione" sulle risorse proprie definito dal Praesidium. Il circolo sarà presieduto dal sig. Iñigo Méndez de Vigo.

La composizione del circolo dovrà essere molto ristretta in funzione delle conoscenze specialistiche richieste in materia.

### **Schema dei lavori del circolo di discussione sulle risorse proprie**

Le risorse proprie sono le entrate che finanziano il bilancio dell'Unione e che le spettano "a pieno titolo" (di qui il nome "risorse proprie"), nel quadro di un massimale annuo fissato in termini di percentuale del prodotto nazionale lordo dell'Unione. Le risorse proprie sono attualmente quattro:

- prelievi agricoli
- dazi della tariffa doganale comune
- una percentuale dell'importo risultante dall'applicazione di un'aliquota uniforme alla base imponibile IVA, determinata secondo regole comunitarie
- un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota, fissata nel quadro della procedura di bilancio annuale, a una base che rappresenta la somma dei prodotti nazionali lordi (calcolati in maniera uniforme secondo regole comunitarie).

Le prime due, che sono anche quelle di più vecchia data, rappresentano attualmente una percentuale residua della totalità delle entrate dell'Unione.

Il massimale annuo delle entrate costituisce il limite del bilancio dell'Unione. Pur formando oggetto della discussione sulle prospettive finanziarie in ciascuna negoziazione, esso è avallato nella decisione sulle risorse proprie adottata in virtù dell'articolo 269 del TCE che stabilisce inoltre la ripartizione fra le varie risorse.

Il Gruppo "Semplificazione", nel corso della riflessione sulla semplificazione della procedura di bilancio, si è limitato a riconoscere il ruolo preponderante del Consiglio per quanto riguarda la definizione del sistema delle risorse dell'Unione in quanto quest'ultimo deve successivamente essere adottato dagli Stati membri. La Convenzione non ha fornito, in plenaria, ulteriori indicazioni. Per tale motivo, il Praesidium ha deciso di presentare a titolo provvisorio un progetto di articolo 38 che riproduce l'attuale articolo 269 del TCE:

*"Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.*

*Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali."*

Il Praesidium desidera, nondimeno, richiamare l'attenzione della Convenzione sulla complessa problematica sottesa a tale disposizione.

Infatti, l'articolo 269 del TCE prevede l'adozione all'unanimità delle disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione. Non si tratta tuttavia di disposizioni vincolanti in quanto il Consiglio si limita a raccomandarne la ratifica agli Stati membri. È pertanto lecito chiedersi se tale procedura sia atta a garantire in futuro l'adozione delle misure necessarie al finanziamento delle politiche dell'Unione, tenuto conto dell'"effetto numero". Al riguardo si pongono due quesiti:

In primo luogo, sarà possibile garantire, in un'Unione allargata, il finanziamento dell'Unione attraverso una decisione che deve essere adottata all'unanimità? D'altro lato, però, è ipotizzabile la possibilità che l'Unione chieda ad uno Stato membro di contribuire al finanziamento del bilancio, qualora il governo del medesimo non ne abbia preliminarmente accettato le modalità e il massimale?

In secondo luogo, qualora si adottasse l'unanimità, sarebbe indispensabile inoltre mantenere l'esigenza dell'"adozione da parte degli Stati membri", ogniquale volta venisse modificato il sistema delle risorse proprie? Va rilevato in proposito che una modifica della procedura volta a sopprimere la necessità di ratifiche nazionali implicherebbe la creazione di una nuova competenza dell'Unione, di cui si dovrebbe tener conto nel titolo III della Costituzione.

Del pari, è lecito chiedersi se la procedura attuale consenta all'Unione di stabilire altre risorse proprie. Mentre le prime due risorse citate sopra hanno un peso relativo sempre più ridotto, taluni membri della Convenzione ritengono che le ultime due non siano vere risorse proprie bensì

contributi nazionali. Detti membri della Convenzione <sup>1</sup> auspicano che l'Unione possa contare su risorse più autonome che potrebbero assumere forme diverse. La procedura prevista attualmente all'articolo 269 del TCE consentirebbe questo tipo di evoluzione?

Il Praesidium ritiene che la discussione debba proseguire in un gruppo di discussione ristretto e di natura tecnica, incaricato di rispondere ai seguenti quesiti:

- a) Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 269, deve essere adottata l'unanimità per la decisione del Consiglio? Quale deve essere il ruolo del Parlamento europeo?
- b) Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 269, deve essere prevista l'esigenza dell'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali, o il finanziamento deve diventare una competenza dell'Unione?
- c) Le risorse proprie attuali rispondono alle aspettative dei cittadini in termini di equità e trasparenza?
- d) La procedura decisionale attuale può consentire una modifica sostanziale di tali risorse?

---

---

<sup>1</sup> Sono stati presentati vari contributi in materia.